

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI SPAZI CONGRESSUALI DEL CENTRO CONGRESSI SGR

Le presenti Condizioni Generali disciplinano le modalità e i termini di concessione delle sale/degli spazi congressuali di Centro Congressi SGR presso Gruppo Società Gas Rimini S.p.A. (in seguito Centro Congressi SGR), e dei servizi ad essi connessi. Gruppo Società Gas Rimini S.p.A. concede l'uso delle proprie sale e spazi (in seguito anche i "Locali") a terzi, così come indicato nel Preventivo trasmesso al richiedente, alle condizioni che seguono.

- Definizioni:** ai sensi delle presenti condizioni generali di contratto per "Concedente" si intende CENTRO CONGRESSI SGR, per "Concessionario" si intende l'Ente Organizzatore, per "Manifestazione" si intende l'evento previsto nel contratto di concessione in uso, per "Contratto" si intende il contratto di concessione in uso, per "sale" o "spazi congressuali" e per "servizi" ad essi connessi si intendono, rispettivamente, le sale e gli spazi concessi in uso ed i servizi che verranno attivati, il tutto come verrà specificatamente indicato nel Preventivo che, insieme alle presenti Condizioni Generali di Contratto forma il "Contratto di concessione in uso". Quanto indicato nel Preventivo, se discordante con le presenti Condizioni Generali di Contratto, prevale.
- Utilizzo delle Sale:** Le Sale si concedono per il solo uso dichiarato dal Concessionario e nei giorni e nelle ore stabiliti nel Contratto e nel Preventivo, con divieto di mutamento di destinazione. Il Concessionario sarà chiamato a rispondere in proprio, anche a manleva, delle richieste di pagamento che dovessero pervenire, a qualsiasi titolo, al Concedente qualora il Concessionario o terzi da lui incaricati utilizzino le Sale per usi diversi da quelli dichiarati. Ogni eventuale necessità di prolungamento dell'utilizzo delle sale dovrà essere preventivamente comunicata per iscritto al Concedente che verificherà la possibilità di accogliere tale richiesta, quantificando l'ulteriore corrispettivo dovuto. Durante la Manifestazione è consentito al Concedente effettuare sopralluoghi, anche al fine di verificare le modalità di utilizzo delle Sale concesse in uso. Il Concessionario è autorizzato a concedere in uso le sale locate ai propri sponsor, alle condizioni e per la durata prevista nel presente contratto, per lo svolgimento di riunioni e/o di presentazioni commerciali. In tale evenienza il Concessionario resta l'unico responsabile, nei confronti del Concedente e dei terzi, per gli atti e/o i fatti e/o i comportamenti posti in essere dagli sponsor e, in generale, da coloro che si servono anche temporaneamente, delle sale su autorizzazione del Concessionario, il quale sin d'ora si obbliga a mallevare e tenere indenne il Concedente da qualsiasi relativa responsabilità, domanda, richiesta danni, eccezione, ecc.
- Servizi inclusi nel Corrispettivo:** se non diversamente specificato nel Contratto di Concessione in uso, sono da considerarsi inclusi nel Corrispettivo pattuito per il godimento dei locali i costi dei seguenti servizi: energia elettrica per illuminazione generale, ascensori, riscaldamento, ventilazione e/o condizionamento dei locali riservati alla Manifestazione, nei giorni di svolgimento della Manifestazione; pulizia generale quotidiana dei locali riservati alla Manifestazione nei giorni di svolgimento, con esclusione degli stand espositivi.
- Uso dei locali e aree comuni:** è riservata al Concedente la facoltà di concedere a terzi locali diversi da quelli concessi in uso. Il Concessionario prende atto che, contemporaneamente alla Manifestazione, potranno svolgersi altre manifestazioni in altri spazi di pertinenza del Concedente resi disponibili a terzi. In ogni caso, l'uso di locali comuni e aree comuni interni e/o esterni dovrà intendersi non esclusivo e fruibile da altri soggetti concessionari, terzi rispetto al rapporto con il

Concessionario. Si considerano ad uso non esclusivo: l'area porticata davanti al bar, i parcheggi, le toilette.

5. **Idoneità dei Locali:** il Concessionario, sottoscrivendo il contratto di concessione in uso, conferma di aver preso visione e/o di ben conoscere le caratteristiche strutturali, tecniche e di sicurezza delle Sale e dei servizi e che gli stessi sono idonei alla Manifestazione, esonerando a tal fine il Concedente da qualsiasi responsabilità.
6. **Riconsegna dei Locali:** il Concessionario dovrà riconsegnare i locali nel medesimo stato d'uso e di funzionamento così come ricevuti alla consegna, salvo il normale deperimento dovuto all'uso. Il Concessionario sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni a cose o persone, ammanchi e manomissioni verificatisi durante il periodo di utilizzo delle sale e lo stesso manleverà e terrà indenne il Concedente da eventuali pretese di terzi al riguardo. I suddetti locali al termine della Manifestazione dovranno essere riconsegnati liberi da persone e da eventuali beni e/o effetti personali dei partecipanti alla Manifestazione medesima. In caso contrario il Concedente è fin d'ora autorizzato, se lo riterrà opportuno, a provvedere direttamente allo sgombero dei locali, addebitando al Concessionario tutte le spese e con riserva dei danni se ciò ritardi lo svolgimento di altre manifestazioni.
7. **Forza maggiore:** Il Concedente è esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di inadempimento dovuto a cause di forza maggiore. Per "causa di forza maggiore" si devono intendere tutti quegli eventi imprevedibili, straordinari, non imputabili alle parti ed estranei alla sfera di controllo delle medesime, che determinino un impedimento che le parti stesse non erano ragionevolmente tenute a prevedere al momento della conclusione del contratto e che non possono evitare o superare in alcuna maniera. Tali eventi determinano l'impossibilità della prestazione (anche parziale), l'eccessiva onerosità della stessa, ecc. A titolo esemplificativo rientrano fra gli eventi che determinano una "causa di forza maggiore": guerre, ribellioni, atti di terrorismo, sabotaggi, cicloni, terremoti, epidemie, pandemie, black-out elettrico, guasti tecnici alle strutture ed alle apparecchiature che non siano dovuti a mancati interventi periodici di ordinaria manutenzione, eventi naturali straordinari, fatti e condotte attribuibili a terze persone, provvedimenti dell'Autorità, ecc.

Qualora cause di forza maggiore impedissero lo svolgersi della/delle manifestazione/i programmate dal Concessionario ed oggetto del contratto nelle date indicate, entrambe le parti potranno risolvere il presente contratto mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte ed inerente la/le edizione/i della/e manifestazione/i cancellata/e e nulla dovranno riconoscersi reciprocamente (nemmeno economicamente). Gli acconti versati verranno interamente restituiti da CENTRO CONGRESSI SGR, fatto salvo quanto di seguito previsto. Nel caso in cui il Concedente avesse anticipato - a qualsiasi titolo, ragione o causa - importi, costi per servizi tecnici, spese vive, ecc. per la realizzazione della manifestazione, tali somme verranno scalate dagli acconti che pertanto verranno restituiti al netto delle cifre anticipate dal Concedente, ribadendosi che le somme che potranno essere trattenute da CENTRO CONGRESSI SGR sono solo quelle anticipate per la realizzazione della manifestazione cancellata. Una volta risolto il predetto contratto e restituiti gli acconti versati come sopra indicato, le parti si impegnano, entro tre mesi dalla risoluzione del contratto stesso, a verificare la possibilità di organizzare - presso le strutture di CENTRO CONGRESSI SGR - una o più manifestazioni future dello stesso tipo o diverse.

8. **Corrispettivo:** il corrispettivo da pagarsi da parte del Concessionario per il godimento dei locali e per i Servizi prestati dal Concedente nel corso della Manifestazione è indicato nel Preventivo e dovrà essere corrisposto secondo le seguenti modalità:

- (i) acconto pari al 50% del corrispettivo complessivo (IVA compresa) al momento della prenotazione
- (ii) saldo a fine evento, a seguito del ricevimento della fattura.

Le coordinate bancarie da utilizzare per il pagamento sono le seguenti:

Banca: Crédit Agricole S.p.A.

codice IBAN: IT 75 T 06230 24293 000030115280

Conto corrente intestato a: Gruppo Società Gas Rimini S.p.A.

Causale pagamento: TITOLO CONVEGNO + GIORNO/I + NOME DELLA SALA OCCUPATA + ACCONTO/SALDO.

Il Corrispettivo stabilito potrà comunque essere soggetto ad una variazione in aumento qualora il Concessionario dichiari di voler fruire e concretamente fruisca in occasione della Manifestazione di ulteriori servizi rispetto a quelli oggetto di contratto. Il Concedente procederà alla emissione ed all'invio di regolare fattura che dovrà essere saldata secondo le modalità di pagamento previste dal contratto per la concessione in uso temporaneo. In caso di mancato, tempestivo ed integrale pagamento rispetto a quanto contrattualmente convenuto, il Concedente potrà rifiutare al Concessionario l'utilizzo delle Sale, degli spazi e dei servizi fino a quando non siano stati interamente saldati gli importi dovuti.

Il pagamento del corrispettivo dovuto, nei termini e con le modalità di cui sopra, costituisce condizione essenziale per lo svolgimento dell'Evento. Pertanto, il mancato pagamento anche di una sola parte del corrispettivo, sia per la locazione degli spazi che per l'erogazione dei servizi, alle scadenze sopra indicate, comporta la decadenza del Concessionario dal beneficio del termine e legittima il Concedente:

- a) a sospendere, in tutto o in parte, l'esecuzione della propria prestazione;
- b) ad annullare l'Evento;
- c) a richiedere, immediatamente ed in unica soluzione, il corrispettivo dovuto.

Il mancato pagamento alle scadenze convenute è causa di risoluzione di diritto del presente contratto, ex art. 1456 c.c., senza onere di preventiva comunicazione.

In caso di ritardato pagamento da parte del Concessionario degli importi concordati a titolo di corrispettivo, decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza gli interessi moratori così come previsti dal decreto legislativo n. 231 del 9/10/2002. Il tasso di interesse applicato sarà pari a quello di riferimento della BCE pubblicato in G.U. e valido per sei mesi, aumentato di 8 punti percentuale.

9. **Scioglimento del contratto:** Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 7) ed esclusi i casi ivi disciplinati, nell'ipotesi di recesso/risoluzione dal contratto per cause ascrivibili al Concessionario come a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) annullamento totale o parziale o rinvio della manifestazione da parte del Concessionario per qualsiasi causa, anche indipendente dalla volontà del Concessionario medesimo; b) risoluzione del contratto di concessione in uso per inadempimento, anche parziale, del Concessionario alle obbligazioni contenute nel contratto stesso; c) qualsiasi causa/motivo imputabile o dipendente dal Concessionario, incluso il mancato rilascio delle autorizzazioni richieste dalle vigenti leggi ai fini dello svolgimento della prevista

manifestazione; il Concessionario sarà comunque tenuto a versare a CENTRO CONGRESSI SGR le seguenti somme: - cancellazione effettuata precedentemente al 40° giorno prima dell'evento: gratuita; - cancellazione tra il 39° ed il 20° giorno prima dell'evento: addebito del 30% del corrispettivo totale preventivato, ovvero trattenimento della caparra se già versata, mentre per cancellazione effettuata successivamente al 20° giorni prima dell'evento: pagamento dell'intero corrispettivo e ciò a titolo di indennizzo/ risarcimento danni conseguente alla mancata commercializzazione dei locali e dei Servizi nel medesimo periodo riservato al Concessionario.

È comunque fatto salvo il danno ulteriore.

Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 7) ed esclusi i casi ivi disciplinati, le parti concordano, inoltre, che nell'ipotesi di recesso/risoluzione dal contratto per cause ascrivibili al Concedente come a titolo esemplificativo e non esaustivo: I) chiusura - per qualsiasi ragione - del Centro Congressi SGR per ordine delle Pubbliche Autorità (ad esempio, Comune, Prefettura/Questura, Tribunale, Regione, ecc.), nei casi diversi (e residuali) rispetto a quelli disciplinati all'art. 7); II) necessità di eseguire lavori - di qualsiasi tipo - inerenti alla struttura del palazzo (sia con riferimento alla componente immobiliare, sia con riferimento alle attrezzature, arredi, macchinari, impianti, ecc.), urgenti, indifferibili e sopravvenuti rispetto alla stipulazione del contratto; III) improrogabile, urgente e sopravvenuta necessità del Concedente di modificare il layout della Manifestazione e/o spostare la stessa ad altra data; il Concedente darà comunicazione scritta di recesso al Concessionario per la/le edizione/i della/e manifestazione/i cancellata/e che non dovessero tenersi, restituendo integralmente gli acconti versati al Concessionario. Null'altro avrà a pretendere il Concessionario da CENTRO CONGRESSI SGR a nessun titolo, ragione o causa a seguito della cancellazione della/e manifestazione/i.

Tutte le comunicazioni di cui al presente art. 9) dovranno essere effettuate a mezzo PEC e farà fede la data di ricevimento della PEC stessa.

10. **Custodia dei locali:** durante il periodo della Manifestazione (compresi i giorni di allestimento e disallestimento) al Concessionario è affidata la custodia dei locali, delle attrezzature, fisse e mobili, introdotte nei locali, con ogni conseguenza di legge, ivi comprese le eventuali responsabilità per danni diretti ed indiretti che dalle cose in custodia dovessero derivare ai beni ed agli impianti del Concedente e di Terzi. Il Concessionario espressamente esonera il Concedente da qualsiasi responsabilità (contrattuale od extracontrattuale) per manomissione, perdita, furto, incendio o danneggiamento di beni mobili, materiale e quant'altro di sua proprietà o di proprietà di terzi, che a qualsiasi titolo siano stati introdotti nei locali oggetto di concessione. Il Concedente non assume in nessun caso la veste di depositario e/o di custode dei beni mobili che il Concessionario introduce nei locali del Concedente, sia direttamente sia tramite terzi. Qualora in assenza di specifici incaricati del Concessionario, gli addetti del Concedente, pur non sussistendo un obbligo a loro carico, firmassero ricevute di eventuali merci e/o materiali inviati al Concessionario da terzi, il Concedente assumerà la veste di depositario e di custode e potrà quindi addebitare al Concessionario i costi relativi alla custodia ed all'immagazzinamento dei materiali.
11. **Coperture assicurative:** L'Organizzatore/Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che è in vigore ed attiva alla data di sottoscrizione del presente accordo idonea polizza di Responsabilità Civile verso terzi - con primaria Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG - avente tra le coperture anche quella per l'attività oggetto del presente accordo - per un massimale idoneo alla manifestazione che

l'Organizzatore/Concessionario organizzerà presso i locali concessi e con validità della polizza non inferiore alla durata del presente contratto. Nel caso in cui l'Organizzatore/Concessionario non fosse in possesso della polizza come sopra descritta, l'Organizzatore/Concessionario si obbliga a stipulare con primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza di Responsabilità Civile verso terzi avente per oggetto il medesimo oggetto della Convenzione/Accordo, per un massimale idoneo alla manifestazione che l'Organizzatore/Concessionario organizzerà presso i locali concessi e con validità della polizza non inferiore alla durata del presente contratto. Rimane da ultimo inteso che in ogni caso l'Organizzatore/Concessionario assumerà a proprio carico il risarcimento dei danni imputabili a responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve/devono rispondere a norma di Legge qualora detti danni non rientrino in copertura o siano parzialmente risarciti a causa di franchigie o altri scoperti e/o deficienze di copertura.

12. **Uso del Marchio e della denominazione sociale:** il Concessionario è tenuto ad utilizzare in maniera corretta il marchio e la denominazione del Concedente nonché della specifica struttura congressuale sede della Manifestazione in tutte le possibili situazioni ed iniziative, in modo particolare quelle con valenza informativa rivolte al pubblico e ai mezzi di comunicazione, nel materiale congressuale, programmi, locandine, manifesti, nei comunicati e conferenze stampa, sulla cartellonistica e segnaletica interna ed esterna, sui siti Internet ed in qualsiasi altra occasione nella quale sia necessario citare e/o utilizzare il nome della struttura congressuale. Il Concessionario si impegna a trasmettere al Concedente copia del materiale di cui sopra prima di procedere alla sua realizzazione e distribuzione. L'inosservanza dell'uso corretto del marchio e della denominazione della struttura autorizza il Concedente ad esigere dal Concessionario il rifacimento e la ristampa, a sue spese, del materiale realizzato. In caso di impossibilità per motivi di tempo, il Concessionario deve provvedere, sempre a sue spese, a correggere l'errore commesso, anche eventualmente mediante pubblicazione di errata corrige e a trovare soluzioni, accettate dal Concedente, che vi pongano rimedio. Il Concessionario autorizza il Concedente a pubblicare su materiale informativo, a scopi promozionali, le caratteristiche della Manifestazione.
13. **Liberatoria per servizi di comunicazione:** nell'ambito del presente contratto il Concessionario concede gratuitamente al Concedente la possibilità di menzionare il proprio naming, marchio, denominazione sociale, il nome della Manifestazione o del congresso in tutti i comunicati stampa che verranno eventualmente diffusi a fini promozionali oltre che nel calendario del sito WEB. CENTRO CONGRESSI SGR non potrà comunque essere ritenuta in alcun modo responsabile qualora l'utilizzo, nei termini di cui sopra, del naming, marchio, denominazione sociale oltre che il nome della Manifestazione o congresso violi diritti di proprietà industriale/intellettuale di soggetti terzi, nei cui confronti risponderà esclusivamente il Concessionario medesimo, con relativo, conseguente ed integrale obbligo di manleva in caso di azioni legali nei confronti del Concedente.
14. **Agenzie di servizi:** il Concessionario potrà affidare l'organizzazione congressuale ad una agenzia di servizi a condizione che quest'ultima sia titolare di specifica delega comunicata preventivamente al Concedente ed assuma, in solido con il Concessionario, tutte le obbligazioni previste nel contratto e nei suoi allegati, ivi comprese le presenti condizioni generali.
15. **Altri adempimenti:** sarà cura ed onere del Concessionario munirsi di tutte le eventuali e necessarie autorizzazioni amministrative concernenti la realizzazione della Manifestazione (a titolo esemplificativo: licenza SIAE, autorizzazione per la somministrazione di bevande alcoliche, deroga per lo svolgimento di attività musicali oltre l'orario massimo previsto dalle leggi vigenti,

autorizzazione della Commissione Provinciale di Vigilanza per i Pubblici Spettacoli, imposte pubblicitarie, ecc.) assumendosi ogni relativo onere e responsabilità. Il Concessionario dovrà provvedere a mettere in atto tutte le misure di safety e security, nel rispetto delle norme vigenti in materia, assumendo il ruolo di Committente di appalti di lavori e servizi ex art. 26, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. laddove chiamasse fornitori esterni e rispondendo di eventuali inadempienze, con conseguente esonero e manleva di Gruppo Società Gas Rimini S.p.A. da ogni responsabilità. Il Concessionario è responsabile di ogni onere retributivo, assistenziale, previdenziale, assicurativo del personale dallo stesso impiegato, a norma di legge, con esclusione di qualunque onere a carico di Gruppo Società Gas Rimini S.p.A. Il Concessionario impiegherà personale di età conforme alle vigenti disposizioni di legge, cui riserverà un trattamento economico e normativo che assicuri il pieno rispetto dei contratti collettivi di lavoro applicabili ai lavoratori del settore, utilizzando le varie formule contrattuali previste dalla normativa vigente. Il Concessionario si obbliga a rispettare e a far rispettare al proprio personale tutte le norme di igiene e sicurezza sul lavoro vigenti, con particolare riferimento al D.Lgs 81/2008 e specifiche normative in relazione alla natura e alle procedure aziendali vigenti. Il Concessionario, qualora sia il Concedente a contattare fornitori esterni per l'esecuzione della Manifestazione, si impegna a prendere visione del DUVRI Eventi da questi predisposto (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali ex art. 26, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Nel momento in cui il Concessionario stipula il contratto per l'acquisizione temporanea dello spazio congressuale lo stesso diventa, secondo la previsione normativa vigente, l'unico titolare degli obblighi di sicurezza per tutte le attività che vengono svolte all'interno di questi spazi, sia nei confronti dei soggetti che svolgono dette attività, sia nei confronti dei terzi che, a qualunque titolo, si trovano all'interno dello spazio stesso da allestire.

16. **Divieto di sublocazione dei locali:** è fatto espresso divieto al Concessionario di sublocare in tutto o in parte ad altro organizzatore i locali e le sale oggetto del contratto di concessione in uso, i quali dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente dal Concessionario per l'uso stabilito e concordato nel contratto di concessione in uso e relativi allegati.
17. **Modello Organizzativo e Codice Etico:** Gruppo Società Gas Rimini S.p.A. ha approvato e adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito "Modello 231") e il proprio Codice Etico, in cui sono enunciati i principi etici ai quali si conforma nello svolgimento della propria attività. Tali documenti sono accessibili in formato elettronico all'indirizzo www.gasrimini.it. Il Concessionario dichiara di conoscere la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, condivide i valori enunciati nel Codice Etico di Gruppo Società Gas Rimini S.p.A. e i principi della soprarichiamata normativa e intende astenersi dall'assumere comportamenti ad essi contrari nell'esecuzione del presente contratto. L'eventuale violazione di tali principi è considerata quale inadempimento contrattuale e pertanto legittima Gruppo Società Gas Rimini S.p.A. a risolvere il rapporto in essere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.
18. **Risoluzione:** l'inosservanza da parte del Concessionario delle pattuizioni che regolano il Contratto di concessione in Uso ed in particolare degli articoli 2, 6, 8, 10, 11, 12, 16 e 17 delle presenti condizioni generali costituirà inadempienza grave che darà diritto al Concedente di risolvere il Contratto di concessione in uso avvalendosi della presente clausola risolutiva espressa mediante

comunicazione inviata al Concessionario a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC, ferma restando ogni piena responsabilità del Concessionario verso il Concedente e verso i terzi.

19. **Lingua ufficiale, Legge applicabile e Foro competente:** Il contratto di concessione in uso, le presenti condizioni generali e gli allegati al contratto, redatti in lingua italiana quale lingua ufficiale, sono sottoposti alle leggi dello stato italiano. Ogni controversia di qualsiasi natura, concernente gli stessi, che dovesse insorgere tra Concedente e Concessionario comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione (del Contratto di Concessione in uso, delle presenti condizioni generali e di ogni altro allegato) sarà di competenza esclusiva del Foro di Rimini, escludendo concordemente le parti la competenza di un diverso Foro.
20. **Trattamento dei dati personali:** I dati personali conferiti al momento della formulazione della richiesta di preventivo dal Concessionario sono indispensabili per la finalità di gestione della richiesta stessa. Il mancato conferimento o la successiva opposizione al trattamento di tali dati determina l'impossibilità di prenotare le sale. I dati conferiti verranno trattati nel pieno rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali in relazione agli obblighi legali e alle esigenze di gestione della richiesta, nel rispetto in particolare del regolamento generale sulla Protezione dei Dati 679/2016/UE. I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi e alle finalità per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge, e non saranno diffusi. Il Titolare del trattamento è Gruppo Società Gas Rimini S.p.A. All'interessato sono riconosciuti i seguenti diritti rispetto ai propri dati personali: (i) il diritto di accesso, in particolare richiedendo, in qualsiasi momento, conferma dell'esistenza dei dati personali presso gli archivi del Titolare e la messa a disposizione in modo chiaro e intelligibile di tali informazioni; (ii) il diritto di conoscere l'origine, la logica e lo scopo del trattamento con espressa e specifica indicazione degli incaricati e responsabili del trattamento e dei soggetti terzi cui possono essere comunicati i dati; (iii) il diritto di ottenere l'aggiornamento e la rettifica dei dati, la cancellazione dei dati superflui o la trasformazione in forma anonima, nonché il blocco del trattamento e cancellazione definitiva in caso di trattamento illecito; e (iv) qualora ne ricorrano i presupposti, la limitazione del trattamento e la portabilità dei dati. La legge riconosce inoltre la possibilità di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, qualora l'interessato ravvisi una violazione dei propri diritti ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati.
21. **Miscellanea:** per tutto quanto non espressamente previsto valgono le norme del Codice Civile. Eventuali oneri e/o spese di registrazione e formalizzazione saranno a carico integrale del Concessionario.